

N. PAC	2013-004
N. PROTOCOLLO	1775 del 7.1.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n. 1223/2012 della Commissione recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della svizzera previsto dall'accordo tra la comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 349 del 19.12.2012 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012.

Tale regolamento stabilisce l'apertura ogni anno, per periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, di un contingente tariffario dell'Unione (numero d'ordine 09.4203), a dazio zero, per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg, originari della Svizzera.

L'importazione dei quantitativi assegnati, nell'ambito del suddetto contingente, è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione, recanti:

- nella casella 8 il paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare dalla Svizzera
- nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:
0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg o ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg;
- nella casella 20, il numero d'ordine del contingente tariffario (09.4203) e la dicitura "Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012.

I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.

La garanzia del titolo d'importazione è subordinata al deposito di una cauzione.

Per le quantità importate in eccesso, rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione, è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

Con il presente regolamento è, inoltre, abrogato il regolamento (CE) n. 2172/2005.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato regolamento n. 1223/2012, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
Dr.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"